

Direzione Ingegneria, Sicurezza e
Qualità di Sistema

Il Direttore

Datori di Lavoro del
Personale di Condotta
TUTTI

Sicurezza di Sistema Passeggeri N/I

Sicurezza di Sistema Passeggeri Regionale

Sicurezza di Sistema Cargo

Sicurezza di Sistema DTAI

p.n. Divisione Cargo
Ing. Vincenzo Soprano

Divisione Passeggeri N/I
Sig. Giovanni Cassola

Divisione Passeggeri Regionale
Ing. Giancarlo Laguzzi

Direzione Tecnica Acquisti Industriali
Ing. Donato Carillo

LORO SEDI

Oggetto: accesso da parte del PdC all'imperiale dei rotabili in linea

La salita e le operazioni di manutenzione sugli imperiali dei rotabili o dei veicoli sono attività che possono concretizzarsi sia all'interno delle officine, in coincidenza del ricovero dei mezzi per le normali attività di manutenzione, che in occasione di eventi particolari in linea, che richiedono interventi tecnici per rimettere in movimento un convoglio in avaria.

Quando le attività suddette sono eseguite in officina, vengono utilizzate attrezzature fisse (monorotaie, ponteggi, passerelle, punti di ancoraggio) e Dispositivi di Protezione Individuali (cordini di posizionamento, cinture di sicurezza, imbracature di sicurezza), che consentono agli operatori di procedere alle operazioni rispettando tutte le condizioni di sicurezza previste.

Diversa è invece l'ipotesi di salita sugli imperiali quando il treno, a causa di una avaria, è costretto a fermarsi in linea ed è necessario salire sugli imperiali per operazioni che consentano al treno stesso di ripartire.

La Prefazione Generale all'Orario di Servizio, all'art. 14, punto 1 dell'Allegato VI prevede la possibilità che "il macchinista di un treno a trazione elettrica debba salire sul tetto di un mezzo di trazione o di un veicolo o debba comunque portarsi in posizione tale da poter venire a contatto con i conduttori elettrici o parti sotto tensione.....".



In relazione a ciò, nessuna norma o disposizione prevede quali siano i casi o le circostanze in cui il macchinista debba compiere l'attività sopra descritta. Inoltre, anche nell'ipotesi che il macchinista fosse costretto a salire sul tetto di un mezzo di trazione o veicolo, sarebbe soggetto alle norme specifiche dettate da RFI, nonché alla normativa dei "lavori in quota" di cui al D.lgs. N°235 dell'8 luglio 2003 che riguarda i lavoratori che espletano la loro attività da un'altezza di almeno due metri rispetto ad un piano stabile. In tale caso l'attività comporterebbe l'utilizzo di attrezzature (scalette, dispositivi di corto circuito, etc) nonché di DPI che attualmente non sono in dotazione del locomotore né a disposizione del personale.

Pertanto, considerato che, nelle condizioni attuali, non è possibile non solo eliminare il rischio di cadute dall'alto o di contatti con parti sotto tensione, ma neanche di operare una accettabile riduzione del rischio, si ritiene opportuno vietare che il personale di condotta, per qualsiasi motivo, salga sul tetto di un mezzo di trazione o di un veicolo.

A tale proposito, Trenitalia ritiene che la citata attività sia di competenza di RFI ed al riguardo si provvederà a rappresentare ad RFI stessa l'esigenza di modificare i regolamenti di esercizio relativi.

I Datori di Lavoro sono pregati di dare immediate disposizioni ai propri dipendenti interessati e di ritirare firma per presa visione.

Cordiali saluti,

Emilio Maestrini
